



REPUBBLICA DI SAN MARINO
*Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento e la
Qualità dei Servizi Sanitari e Socio Sanitari*

Prot. N. 110/2005

San Marino, 9 maggio 2005/1704 d.f.R.

COPIA

Ill.mo Sig.

Dott. Massimo Roberto Rossini
Segretario di Stato per la Sanità, la
Sicurezza Sociale, la Previdenza, gli
Affari Sociali e le Pari Opportunità

Sede _____

Oggetto: protocollo art. 42 legge 16 dicembre 2004 n. 172

Ho il piacere di trasmetterLe il protocollo in materia di passività deducibili, predisposto dall'Authority, ai sensi dell'art. 42 della legge 16 dicembre 2004 n. 172 (legge finanziaria), frutto della collaborazione e del confronto con l'Amministrazione finanziaria e tributaria.

Voglia gradire, Illustrissimo Segretario di Stato, i sensi della mia più alta stima.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Pasini)





REPUBBLICA DI SAN MARINO
*Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento
e la Qualità dei Servizi Sanitari, Socio Sanitari e
Socio Educativi*

Prot. n. 110/2005

San Marino, 9 maggio 2005

Premessa

L'art. 42 della legge 16 dicembre 2004 n. 172 "Bilanci di previsione dello Stato e degli Enti Pubblici per l'esercizio finanziario 2005 e Bilancio Pluriennale 2005-2007" recita:

"A decorrere dal periodo d'imposta 2005 l'articolo 6 della Legge 13 ottobre 1984 n.91, e successive modifiche è rettificato ed integrato come segue:

"o) le spese sostenute in territorio relative a consulenze diagnostiche non mutuabili prestate da soggetti abilitati, prodotti non mutuati definiti da apposito protocollo dell'Authority Sanitaria, in misura complessiva non superiore a Euro 1.500,00;" (omissis)

L'Authority ha pertanto esaminato detto articolo nelle sue correlazioni con la normativa vigente in materia di svolgimento delle professioni mediche, per giungere alla elaborazione del presente protocollo.

Inoltre, la lettera circolare della Segreteria Finanze n. 3635 del 26 ottobre 2004 avente per oggetto "Dichiarazione dei Redditi 2004", rimanda alla legge finanziaria per il 2005 anche una funzione interpretativa della finanziaria dell'anno precedente.

Nella sostanza si è valutato quali possano essere le consulenze diagnostiche e prodotti non mutuati i cui costi si possano considerare deducibili, distinguendo fra la medicina convenzionale e le medicine non convenzionali, cui si ricorre sempre più spesso anche a San Marino.

Nella determinazione delle forme di medicina non convenzionale si è fatto riferimento principalmente alle indicazioni della Risoluzione N. 75 del Parlamento Europeo del 29 maggio 1997 e della Risoluzione del Consiglio d'Europa n. 1205 del 4 novembre 1999, nonché a studi e consulenze nel settore specifico.

L'Authority ritiene requisito fondamentale per la deducibilità delle spese di cui all'art. 42 il possesso, da parte di chi esegue le prestazioni e prescrizioni, degli idonei titoli di studio e delle abilitazioni professionali per l'esercizio delle professioni sanitarie.

In attesa dell'emanazione del Decreto previsto dall'art. 4 della legge 25 maggio 2004 n. 69, che dovrà definire e regolamentare le strutture sanitarie e socio-sanitarie, è comunque immediatamente applicabile l'art. 3 della suddetta legge, che all'ultimo comma stabilisce che l'Authority *"effettua nei confronti degli studi ove si esercitano le professioni sanitarie la vigilanza per il rispetto della normativa in materia di igiene e sanità pubblica"*.

Condizione preliminare per potere svolgere le funzioni di vigilanza è la conoscenza dei soggetti sottoposti ai controlli, pertanto il protocollo contiene l'obbligo di comunicare all'Authority i nominativi e le qualifiche dei professionisti di cui sopra.

I requisiti professionali e la previsione dei prodotti confezionati sono a tutela della salute del cittadino/consumatore, che è l'obiettivo principale dell'attività dell'Authority.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
*Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento
e la Qualità dei Servizi Sanitari, Socio Sanitari e
Socio Educativi*

Ciò premesso:

L'Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento e la Qualità dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Socio-Educativi (brevemente Authority);
visto l'art. 42 della legge 16 dicembre 2004 n. 172;
vista la legge 25 maggio 2004 n. 69;

emana il seguente PROTOCOLLO

CONSULENZE DIAGNOSTICHE

Per consulenza diagnostica, agli effetti della deducibilità di cui all'art. 6 della legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche, si intende la prestazione fornita dal professionista sanitario, in possesso dei titoli di cui all'allegato A , purchè svolta in territorio, nelle attività sottoelencate, con esclusione delle cure estetiche:

1. Medicina Ufficiale;
2. Agopuntura;
3. Fitoterapia;
4. Medicina Ayurvedica;
5. Medicina Antroposofica;
6. Medicina Omeopatica;
7. Medicina Tradizionale Cinese;
8. Omotossicologia;
9. Osteopatia;
10. Chiropratica.

PRODOTTI NON MUTUATI

Per prodotti non mutuati, agli effetti della deducibilità di cui all'art. 6 della legge 13 ottobre 1984 n. 91 e successive modifiche, si intendono:

- a) Farmaci presenti nel prontuario farmaceutico;
- b) Integratori alimentari utilizzati a fini terapeutici;
- c) Sostanze naturali che rientrano nella categoria dei farmaci.

Si intende quindi che non sono deducibili le spese relative ai parafarmaci (a solo titolo di esempio: materiale per medicazione, detergenti, pastiglie, bonbon e altri preparati emollienti e balsamici ecc.).

I prodotti di cui sopra devono essere confezionati e necessariamente correlati all'attività/specializzazione dei professionisti in possesso dei titoli di cui all'allegato A.

FATTURE/RICEVUTE

La fattura o ricevuta relativa alla prestazione a pena di non deducibilità deve contenere in maniera leggibile, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa fiscale:

- a) L'indicazione del nominativo del professionista che ha svolto la prestazione;

La fattura o ricevuta dei prodotti deve contenere in maniera leggibile oltre a quanto previsto dalla vigente normativa fiscale:

- a) il nominativo del/dei prodotto/i;



REPUBBLICA DI SAN MARINO
*Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento
e la Qualità dei Servizi Sanitari, Socio Sanitari e
Socio Educativi*

RICETTA

La ricetta, ripetibile per patologie croniche, a pena di non deducibilità deve contenere in maniera leggibile:

- a) l'indicazione del nominativo del professionista medico prescrivente;
- b) la prescrizione di non più di 3 prodotti.


CONTROLLI

L'Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento e la Qualità dei Servizi Sanitari, Socio-Sanitari e Socio-Educativi può controllare anche a campione la congruità ed il rispetto delle procedure stabilite dal presente Protocollo. L'Ufficio Tributario può richiedere all'Authority di pronunciarsi in merito alla validità scientifica ed all'appropriatezza della prestazione sanitaria prestata e delle prescrizioni.

REGISTRO PROFESSIONISTI SANITARI MEDICI E NON MEDICI

Gli esercenti le professioni sanitarie ed i legali rappresentanti delle strutture sanitarie e socio sanitarie devono, a pena di non deducibilità, comunicare all'Authority i nominativi dei professionisti con gli estremi di iscrizione all'Ordine o Collegio professionale sammarinese o italiano, ovvero il possesso di titoli di studio riconosciuti nell'ambito della Comunità Europea, la specializzazione posseduta.

IL DIRIGENTE
(Dott. Paolo Pasini)





REPUBBLICA DI SAN MARINO
*Authority per l'Autorizzazione, l'Accreditamento
e la Qualità dei Servizi Sanitari, Socio Sanitari e
Socio Educativi*

A - TABELLA DELLE ATTIVITA' E TITOLI DI STUDIO RICHIESTI

Attività	Titoli di studio richiesti	Note
Medicina convenzionale	Laurea in Medicina e Chirurgia	
Agopuntura	Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Agopuntura	Possesso di un titolo di studio che attesti la frequenza a Corsi triennali di Agopuntura riconosciuti da Commissioni Scientifiche
Medicina Tradizionale Cinese (MTC)	Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in MTC	Possesso di un titolo di studio che attesti la frequenza a Corsi triennali di MTC riconosciuti da Commissioni Scientifiche
Medicina Omeopatica e Omotossicologia	Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina Omeopatica /Omotossicologia	Possesso di un titolo di studio che attesti la frequenza a Corsi triennali di Omeopatia/Omotossicologia riconosciuti da Commissioni Scientifiche quali il Comitato Europeo per l'Omeopatia (E.C.H.)
Medicina Ayurvedica	Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina Ayurvedica	Possesso di un titolo di studio che attesti la frequenza a Corsi triennali di Medicina Ayurvedica riconosciuti da Commissioni Scientifiche
Fitoterapia	Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Fitoterapia	Possesso di un titolo di studio che attesti la frequenza a Corsi di Fitoterapia riconosciuti da Commissioni Scientifiche
Medicina Antroposofica	Laurea in Medicina e Chirurgia e specializzazione in Medicina Antroposofica	Possesso di un titolo di studio che attesti la frequenza a Corsi triennali di Medicina Antroposofica riconosciuti da Commissioni Scientifiche
Osteopatia	Diploma di scuola media superiore e specializzazione in Osteopatia	Possesso di un titolo di studio che attesti la frequenza di un corso riconosciuto da Commissioni Scientifiche articolato su cinque anni con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame finale, o su sei anni a tempo parziale con un numero di ore equiparate alle scuole europee.
Chiropratica	Diploma di scuola media superiore e specializzazione in Chiropratica	Possesso di un titolo di studio che attesti la frequenza di un corso riconosciuto da Commissioni Scientifiche articolato su tre anni con frequenza giornaliera, esami annuali e un esame finale.

Tomia